

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5407 del 19/10/2018
Oggetto	FC17T0101. SUBENTRO CON VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON OPERE FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO NEI COMUNI DI SARSINA E BAGNO DI ROMAGNA (FC). RICHIEDENTE: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO. USO: REALIZZAZIONE DI STRUTTURA APERTA IN LEGNO, UNA PASSERELLA DI LEGNO BORDO LAGO, DUE PONTILI DI LEGNO PER ATTRACCO CANOE, GUADO PERDONALE IN MASSI CICLOPICI SUL TORRENTE PARA, MESSA IN SICUREZZA DELLA SENTIERISTICA ESISTENTE PER OLTRE 8 KM
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5630 del 19/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: SUBENTRO CON VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON OPERE FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO NEI COMUNI DI SARSINA E BAGNO DI ROMAGNA (FC)

RICHIEDENTE: UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

USO: REALIZZAZIONE DI STRUTTURA APERTA IN LEGNO, UNA PASSERELLA DI LEGNO BORDO LAGO, DUE PONTILI DI LEGNO PER ATTRACCO CANOE, GUADO PERDONALE IN MASSI CICLOPICI SUL TORRENTE PARA, MESSA IN SICUREZZA DELLA SENTIERISTICA ESISTENTE PER OLTRE 8 KM PRATICA FC17T0101

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esiguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 913 del 29 giugno 2009 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 173 del 17 febbraio 2014 “Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

RICHIAMATA la Determinazione Arpa n. DET-AMB-2018-4621 del 11/09/2018 con oggetto “*CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE CON OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA UMIDA DEL LAGO DI QUARTO IN COMUNE DI SARSINA (FC). RICHIEDENTE: COMUNE DISARSINA. USO: REALIZZAZIONE GUADO E AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO*”

PRESO ATTO che:

- con istanza pervenuta in data 14/09/2018 e registrata al protocollo con PGFC/2018/14785, il Sig. Enrico Cangini, in qualità di Sindaco del COMUNE DI SARSINA, C.F. 81000770404 - P.IVA 00688250406 con sede legale in Largo Alcide de Gasperi n. 9 Sarsina (FC), ha presentato rinuncia alla concessione n. 4621/2018 (FC17T0101) in quanto il progetto verrà realizzato dall'Unione dei Comuni Valle del Savio che chiede il subentro;
- contemporaneamente con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 14/09/2018 e registrata al medesimo protocollo, il Sig. Paolo Lucchi, in qualità di presidente dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, C.F. 90070700407 - P.IVA 04185880400**, con sede legale in Piazza del Popolo n. 10 a Cesena (FC), ha chiesto il subentro con variante sostanziale per la concessione relativa all'occupazione di aree demaniali appartenenti alle pertinenze del fiume Savio e del torrente Para, suo affluente in destra, presso il lago di Quarto, descritte ed individuate negli elaborati “a.01 Relazione Generale” e “d.04 Carte Sinottiche”, che consistono:
 - una struttura aperta in legno collocata su un'area attrezzata già realizzata in sponda idrografica sinistra del lago;
 - realizzazione di una passerella in legno bordo lago;
 - realizzazione di due pontili in legno per attracco canoe;
 - realizzazione di un guado pedonale in massi ciclopici sul torrente Para in variante a quanto concesso al comune di Sarsina;
 - realizzazione di interventi quali palizzate, staccionate ecc. per consentire la messa in sicurezza della sentieristica esistente, il cui tracciato si sviluppa in gran parte su aree demaniali con un percorso di oltre 6121,70 mq., individuato nell'elaborato “d.03 Tavola Sinottica”;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n 308 del 03/10/2018 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza (art.16, comma 9 della L.R. 7/2004);
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3522 del 02/10/2018, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2018/15900, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il richiedente ha depositato copia della nota trasmessa da Enel Green Power S.p.A. all'Unione dei comuni Valle Savio ed al comune di Sarsina (prot. ENEL-EPG- 12/09/2018-0022944) con la quale la Società esprime *"la piena disponibilità a stipulare un accordo"* che consenta l'attuazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e turistica dell'area umida del Lago di Quarto, essendo la medesima titolare di concessione n. 57241927 per lo sfruttamento idroelettrico delle acque dell'invaso artificiale;
4. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare e il nulla osta idraulico, che stabiliscono le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/18030 del 18/10/2018;
5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 8 dell'importo di € 75,00 sul conto unico di tesoreria n. 4820 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 14/09/2018 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute sia nel disciplinare, parte integrante del presente atto, sia nel Nulla Osta Idraulico n. 926 del 22/03/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2036 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di accogliere alla rinuncia presentata dal **COMUNE DI SARSINA, C.F. 81000770404 - P.IVA 00688250406** con sede legale in Largo Alcide de Gasperi n. 9 Sarsina (FC), per la concessione DET-AMB-2018-4621 del 11/09/2018 che è sostituita integralmente con il presente atto. Pratica FC17T0101;
2. di concedere al **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, C.F. 90070700407 - P.IVA 04185880400** con sede legale in Piazza del popolo n. 10 Cesena (FC), il subentro nelle seguenti aree demaniali, appartenenti alla zona umida del Lago di Quarto, utilizzati per mq. 2451,40 come indicato nell'elaborato progettuale a.01 "Relazione Generale" e "Computo metrico della superficie per cui si richiede la concessione" e di mq. 6121,70 costituiti dalla sentieristica esistente, come indicato nell'elaborato "d.03 Tavola Sinottica" conservati nel fascicolo istruttorio:
 - a) **mq 1753** in sinistra idraulica del fiume Savio, comprensivi dell'area di mq. 884 già in concessione al comune di Sarsina, da adibire a verde pubblico attrezzato;
 - b) **mq 22,80** in attraversamento del torrente Para in comune di Sarsina (FC) mediante un guado pedonale lungo m. 19 circa in massi di pietrame posati in appoggio al guado esistente in calcestruzzo;
 - c) **mq. 331,20** collocati a bordo lago ed occupati da una passerella in legno lunga circa m. 207;
 - d) **mq. 14,40** collocati in sinistra idrografica del torrente Para, occupata da un piccolo pontile in legno;
 - e) **mq. 330** costituiti da una sommità arginale su cui è presente un sentiero pedonale da sistemare lungo circa m. 275;
 - f) effettuare interventi quali palizzate, staccionate ecc. per consentire la messa in sicurezza della sentieristica esistente, il cui tracciato si sviluppa in gran parte su aree demaniali con un percorso di oltre 6121,70 mq., individuato nell'elaborato "d.03 Tavola Sinottica"

Le aree sono identificate catastale nel comune di Sarsina (FC) in località lago di Quarto al Fg. 50 fronte mapp. 69 e 140; al Fg. 56 fronte mapp. 14; al Fg. 50 mappali 69-140-64; al Fg. 62 mapp. 1; al Fg. 56 mapp.14 e al Fg. 66 mapp. 40; **Pratica FC17T0101**;

3. di stabilire in 18 mesi la durata del nulla-osta idraulico per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

4. **di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2036;**
5. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3522 del 03/10/2018 e trasmesso e registrato al protocollo Arpae PGFC/2018/15900 del 04/10/2018 che si consegna in copia semplice al concessionario;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento con notifica digitale all'indirizzo pec. protocollo@pec.unionevallesavio.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

11. le somme versate saranno introitate sul Capitolo n. 04615 i parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, non è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

**La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Dr. Carla Nizzoli)*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FC17T0101** a favore del **UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO, C.F. 90070700407 - P.IVA 04185880400** con sede legale in Piazza del Popolo n. 10 47121 Cesena (FC).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali, appartenenti alla zona umida del Lago di Quarto, utilizzati per mq. 2451,40 come indicato nell'elaborato progettuale a.01 "Relazione Generale" e "Computo metrico della superficie per cui si richiede la concessione" e di mq. 6121,70 costituiti dalla sentieristica esistente, come indicato nell'elaborato "d.03 Tavola Sinottica" conservati nel fascicolo istruttorio:

- a) **mq 1753** in sinistra idraulica del fiume Savio, comprensivi dell'area di mq. 884 già in concessione al comune di Sarsina, da adibire a verde pubblico attrezzato;
- b) **mq 22,80** in attraversamento del torrente Para in comune di Sarsina (FC) mediante un guado pedonale lungo m. 19 circa in massi di pietrame posati in appoggio al guado esistente in calcestruzzo;
- c) **mq. 331,20** collocati a bordo lago ed occupati da una passerella in legno lunga circa m. 207;
- d) **mq. 14,40** collocati in sinistra idrografica del torrente Para, occupata da un piccolo pontile in legno;
- e) **mq. 330** costituiti da una sommità arginale su cui è presente un sentiero pedonale da sistemare lungo circa m. 275;
- f) effettuare interventi quali palizzate, staccionate ecc. per consentire la messa in sicurezza della sentieristica, il cui tracciato si sviluppa in gran parte su aree demaniali con un percorso di oltre **6121,70 mq.**, individuato nell'elaborato "d.03 Tavola Sinottica"

Le aree sono identificate catastale nel comune di Sarsina (FC) in località lago di Quarto al Fg. 50 fronte mapp. 69 e 140; al Fg. 56 fronte mapp. 14; al Fg. 50 mappali 69-140-64; al Fg. 62 mapp. 1; al Fg. 56 mapp.14 e al Fg. 66 mapp. 40.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di 19 anni, ovvero fino al 31/12/2036.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza

preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, prima di dare inizio alle lavorazioni, il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione e dovrà nominare un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori e che al termine degli stessi ne attesti la conformità. Le comunicazioni devono essere inviate a mezzo posta elettronica, a mezzo p.e.c. a aofc@cert.arpa.emr.it e a stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it, o consegnate a mano presso gli uffici di riferimento.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
10. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, parte integrante del presente Atto.
- 11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 3590 del 02/10/2018 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 3.07.2015, n. 13:

1." omissis la durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita in 18 mesi a decorrere dalla data della determina di concessione per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere, e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione e l'utilizzo dei terreni demaniali.

2. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari. Il soggetto autorizzato dovrà chiedere ed ottenere da Enel Green Power SpA, in quanto gestore della diga, proprietario e concessionario delle pertinenze demaniali del fiume Savio e del torrente Para per le parti afferenti al lago di Quarto, l'autorizzazione all'utilizzo delle aree di sua proprietà.

3. Il soggetto autorizzato dovrà inoltre stipulare con Enel Green Power SpA un accordo sulla compatibilità degli interventi previsti in progetto e l'utilizzo delle aree già in concessione ad Enel.

4. Spetta al soggetto autorizzato richiedere alle amministrazioni competenti gli ulteriori ed eventuali permessi, nulla osta, concessioni o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare. Questa amministrazione resta in ogni caso estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione concordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o di altre amministrazioni.

5. Le opere saranno eseguite in conformità degli elaborati tecnici di progetto trasmessi da ARPAE-SAC al Servizio edepositati nel fascicolo dell'istruttoria, alcuni dei quali devono considerarsi parte integrante della presente determina dirigenziale e vengono di seguito elencati:

d.01 Masterplan "Bio-Parco Lago di Quarto"

d.04 Carte Sinottiche

6. Tenuto conto che le aree da occuparsi sono sommergibili, è necessario che:

- tutti gli elementi in legno posati per la fruizione e l'arredo dell'area a verde pubblico dovranno essere saldamente fissati al terreno al fine di non venire asportati a causa di eventuali eventi di piena del fiume Savio e Para;

- i massi in pietra utilizzati per la realizzazione del guado pedonale sul torrente Para (lunghezza m. 19 e larghezza

variabile tra i 70 e 120 cm circa), dovranno essere posizionati in maniera contigua e resi solidali al substrato

dell'alveo mediante una platea di fondazione in calcestruzzo non a vista, al fine di prevenire possibili scalzamenti.

7. Il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sull'esecuzione dei lavori, D.Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevato questo Servizio da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

8. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

9. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le misure tecniche e le modalità esecutive che riterrà opportune per la miglior tutela del buon regime e della sicurezza del corso d'acqua;

10. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna di Cesena il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori di realizzazione dei manufatti, con indicazione della data di previsto inizio, comunicando tempestivamente gli aggiornamenti che si rendessero necessari in corso di esecuzione, nonché la data di effettiva ultimazione;

11. Il concessionario dovrà comunicare inoltre al Servizio Area Romagna il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori compresi i relativi recapiti (n. telefono, n. cellulare, e-mail). Le suddette comunicazioni potranno essere inviate a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: stpc.romagna@postacert.regione.emilia-romagna.it morena.battistini@regione.emilia-romagna.it ;

12. Il Richiedente dovrà realizzare le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali;

13. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.

14. E' vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale.

15. I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione, di cui il Concessionario abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori manutentori dovrà essere preventivamente comunicata all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – sede di Cesena per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.

16. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere. In particolare dovranno essere rimossi tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua. Il materiale, eventualmente accumulatosi, dovrà essere rimosso e trattato secondo la normativa vigente. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente.

17. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

18. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

19. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

20. Il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo- Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

21. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale oggetto di concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC);

22. Sono a carico della Ditta concessionaria sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.

23. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea ad eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

24. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate, nonché l'inadempienza colposa, grave e reiterata, comporta la decadenza del nulla-osta.....Omissis”;

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.